



COMUNE di CESENA

(Provincia di Forlì-Cesena)

Settore Scuola, Lavoro, Sport e Partecipazione

Piazza del Popolo n° 10 telefono 0547-356592 telefax .0547-356519

OGGETTO:

**SERVIZIO DI
RIPOPOLAMENTO COMMERCIALE DELL'AREA
DI PIAZZA DELLA LIBERTA' / GALLERIA OIR
PER IL PERIODO 4/12/2017 - 31/12/2018**

CIG: ZD820B023E

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il R.U.P.

Dott.ssa Monica Esposito

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Indice

Riferimenti normativi

Art. 1 - Oggetto dell'appalto	
Art. 2 - Descrizione dell'appalto e modalità di espletamento del servizio.....	
Art. 3 - Durata	
Art. 4 - Importo dell'appalto	
Art. 5 - Quinto d'obbligo	
Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto.....	
Art. 7 - Cessione di contratto e di credito	
Art. 8 - Domicilio dell'Operatore Economico e referenti	
Art. 9 - Cauzioni e garanzie	
Art. 10 - Obblighi dell'Operatore economico.....	
Art. 11 - Responsabilità dell'operatore economico	
Art. 12 - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).....	
Art. 13 - Avvio dell'esecuzione del contratto	
Art. 14 - Corrispettivo e modalità di pagamento.....	
Art. 15 - Ritenute e svincolo.....	
Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari	
Art. 17 - Verifiche e controlli sullo svolgimento della forniture/del servizio	
Art. 18 - Penali	
Art. 19 - Subappalto.....	
Art. 20 - Pagamenti subappaltatori	
Art. 21 - Sospensione e ripresa del contratto.	
Art. 22 - Modifiche e Varianti	
Art. 23 - Prestazioni non previste	
Art. 24 - Certificato di pagamento.	
Art. 25 - Certificato di regolare esecuzione.....	
Art. 26 - Risoluzione del contratto	
Art. 27 - Recesso da parte della stazione appaltante.....	
Art. 28 - Definizione delle controversie	
Art. 29 - Spese contrattuali, imposte, tasse a carico dell'Operatore economico.....	
Art. 30 - Riservatezza.	

Riferimenti normativi:

Ai fini del presente Capitolato Speciale si intendono:

- **D.Lgs.50/2016**, il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni;
- **D.Lgs. n. 81/2008**, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'art.1 della Legge 08/08/2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro") e successive modifiche e integrazioni;
- **D.M. 123/2004**, il Decreto del Ministero delle Attività produttive del 12 marzo 2004 n. 123 "Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici"
- **Legge n. 136/2010**, la Legge 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia." e successive modifiche ed integrazioni;
- **Legge n. 217** del 07.12.2010, la Legge 217 del 17.12.2010 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza;
- **DURC** (Documento Unico di Regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'art. 2 del Decreto Legge 25 settembre 2002 n. 210, convertito dalla Legge 22 novembre 2002 n. 266, dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 90 del D.Lgs. 81/08 nonché dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- **RD n. 2440 del 18 novembre 1923** "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato"
- **D.Lgs. 196 del 30.06.2003** "Codice in materia di protezione dei dati personali".
- **D.P.R. 207 del 05.10.2010** "Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, per quanto compatibile.

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Il presente appalto ha per oggetto il servizio di ripopolamento commerciale degli immobili sfitti, ad uso non residenziale, ubicati a piano terra presso Galleria O.I.R., Corso G. Garibaldi (solo tratto compreso tra Contrada Dandini e Via Verdoni), Via Verdoni (solo tratto compreso tra Via Paiuncolo e Corso G. Garibaldi) e Piazza della Libertà (CPV: 79342000-3).

2. La ditta affidataria dovrà perseguire il ripopolamento commerciale dell'area individuata all'art. 1, comma 1, mediante le seguenti azioni:

- a) **Censimento dei locali**, situati nelle zone di interesse di cui al comma 1 del presente articolo, precisamente quelli ubicati al piano terra, che non risultino occupati da attività commerciali/attività di servizi;
- b) **Aggregazione dei proprietari** di immobili di cui alla lettera a) del presente comma, al fine di un monitoraggio comparativo dei canoni d'affitto e coinvolgere anche le agenzie immobiliari del territorio per collaborare attivamente al ripopolamento dell'area;
- c) **Coordinamento comunicazione, marketing e placement** finalizzati all'efficace ed efficiente collocamento degli immobili di cui alla lettera a) del presente comma;
- d) **Monitoraggio periodico dei locali affittati/non affittati**, coordinandosi con le agenzie immobiliari mandatarie per procedere al monitoraggio del numero totale di manifestazioni di interesse di potenziali affittuari per ogni singolo immobile, del numero di quante di queste si sono tramutate in visite presso l'immobile oggetto d'interesse e delle eventuali problematiche che non hanno portato alla sottoscrizione del contratto di locazione;
- e) **Attività di ricerca** di realtà interessate all'apertura di sedi o di punti vendita in uno o più immobili non locati.

Art. 2 - Descrizione dell'appalto e modalità di espletamento del servizio

1. Per quanto attiene alla componente del servizio **di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) "CENSIMENTO DEI LOCALI"** la ditta affidataria avrà il compito di procedere ad un monitoraggio di tutti gli spazi commerciali sfitti situati nelle zone di interesse di cui al comma 1 dell'articolo 1, e di acquisire tutte le informazioni correlate sulla tipologia degli spazi e sulla proprietà, con elaborazione di una mappa e database di tutti gli spazi commerciali sfitti, comprese tutte le informazioni correlate sulla tipologia degli spazi e sulla proprietà, in coordinamento con i proprietari e le agenzie immobiliari del territorio.

Tale attività dovrà essere conclusa entro un mese dalla sottoscrizione del contratto di affidamento del presente servizio.

2. Per quanto attiene alla componente del servizio **di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) "AGGREGAZIONE DEI PROPRIETARI"** la ditta affidataria avrà il compito di incontrare i proprietari degli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), al fine di presentare l'iniziativa e, successivamente, incontrare le agenzie immobiliari mandatarie dell'incarico di locazione dei suddetti immobili, con l'obiettivo di collaborare attivamente al ripopolamento dell'area mediante:

1. il coordinamento tra i proprietari immobiliari e le agenzie immobiliari, sia in termini commerciali che in termini tecnico/amministrativi;
2. monitoraggio di tutta l'area di cui al comma 1, comprensive di un monitoraggio comparativo dei canoni d'affitto con riferimento ai valori di mercato indicati dall'Agenzia delle entrate per la tipologia di immobili a destinazione commerciale nell'area di riferimento, identificando gli importi dei canoni di affitto entro i quali i proprietari sono disponibili ad affittare i propri locali.

Tale attività dovrà essere conclusa entro due mesi dalla sottoscrizione del contratto di affidamento del presente servizio.

3. Per quanto attiene alla componente del servizio **di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) "COORDINAMENTO COMUNICAZIONE, MARKETING E PLACEMENT"** la ditta affidataria dovrà curare il coordinamento della comunicazione, marketing e placement al fine di allineare

sia il mandatario sia le agenzie immobiliari incaricate di mandato dai proprietari immobiliari sulle medesime informazioni e condizioni di affitto, evitando conflittualità dovute ad informazioni diversi/prezzi diversi. Di seguito si descrivono le componenti del servizio sopra descritto e i corrispondenti livelli minimi prestazionali che la ditta affidataria deve eseguire:

- a) gestione coordinata delle informazioni di ogni singolo immobile, comprensivo del beneficio economico che l'Amministrazione destinerà al futuro affittuario così come previsto da apposito bando di incentivi al ripopolamento commerciale;
- b) comunicazione on-line: creazione e gestione di un sito internet che riepiloghi gli immobili disponibili e che, corredato di foto di ogni immobile da affittare, riporti le informazioni tecniche ed economiche (comprensive dei benefici dovuti al bando per incentivi di ripopolamento commerciale), indicando nei contatti i professionisti identificati dai proprietari quali intermediari abilitati alla proposta dell'immobile, curandone la parte pubblicitaria e il posizionamento.

I contenuti informativi delle banche dati allo scopo utilizzate, informatiche e cartacee, nonché tutto il materiale prodotto, raccolto o acquisito nelle normali attività di gestione dei servizi sono di proprietà del Comune di Cesena e rimarranno tali anche dopo la scadenza del contratto di appalto.

L'attività di cui alla lettera a) dovrà essere effettuata con continuità nell'intero periodo di validità fino alla scadenza contrattuale.

L'attività di cui alla lettera b), relativamente alla creazione del sito internet, dovrà essere conclusa entro quattro mesi dalla sottoscrizione del contratto di affidamento del presente servizio e relativamente alla gestione sito internet dovrà essere effettuata con continuità dalla creazione del sito fino alla scadenza contrattuale.

4. Per quanto attiene alla componente del servizio **di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) "MONITORAGGIO PERIODICO DEI LOCALI AFFITTATI/NON AFFITTATI"** la ditta affidataria dovrà procedere al monitoraggio mensile dei locali affittati/non affittati, coordinandosi con le agenzie immobiliari mandatarie per procedere all'individuazione del numero totale di manifestazioni di interesse di potenziali affittuari per ogni singolo immobile, del numero di quante di queste si sono tramutate in visite presso l'immobile oggetto d'interesse e delle eventuali problematiche che non hanno portato alla sottoscrizione del contratto di locazione.

L'attività dovrà essere effettuata con continuità nell'intero periodo di validità fino alla scadenza contrattuale.

5. Per quanto attiene alla componente del servizio **di cui all'art. 1, comma 1, lettera e) "ATTIVITÀ DI RICERCA"**, la ditta affidataria dovrà attivare di un'operazione di marketing a largo raggio che porti a un confronto con i player commerciali locali (ad esempio dei settori dell'abbigliamento, calzaturiero, alimentare di qualità) e con le principali catene commerciali nazionali ed internazionali con la finalità di individuare potenziali candidati a occupare gli spazi con una nuova offerta.

L'attività dovrà essere effettuata con continuità nell'intero periodo di validità fino alla scadenza contrattuale.

6. Con riferimento alle componenti del servizio descritte ai commi precedenti, la ditta affidataria dovrà svolgere tutte le mansioni di interfaccia (con ciò intendendo quantomeno le attività di presa di contatto, relazione, presentazione dell'attività di ripopolamento commerciale, informazione, risposte a quesiti in merito alla medesima attività, ricerca informazioni tecniche e amministrative relative agli immobili stessi, ecc..) con le proprietà degli immobili situati nelle zone di interesse di cui al comma 1 dell'articolo 1 e con le agenzie immobiliari titolate dai proprietari stessi a gestire le transazioni sugli immobili, al fine di armonizzare i contenuti e i flussi informativi tra le agenzie e tra queste e i potenziali locatari. Si precisa inoltre che alla ditta affidataria non spetterà alcun compenso per mediazioni immobiliari, né da parte del Comune di Cesena né da parte dei proprietari e locatari.

7. Entro il termine di conclusione dell'appalto l'affidatario dovrà produrre all'Amministrazione:
- a) un documento finale complessivo che riassume l'insieme delle azioni realizzate e i risultati ottenuti relativamente ad ognuna delle azioni di cui lettere da a) ad e) del comma 2 dell'articolo 1;
 - b) un documento finale specifico che raccolga gli esiti delle campagne di comunicazione, marketing e placement (art. 2 comma 3) realizzate e i risultati ottenuti;
 - c) un documento finale specifico che raccolga gli esiti delle azioni di ricerca e illustri in dettaglio i risultati conseguiti in termini di ripopolamento commerciale degli immobili situati nelle zone di interesse di cui al comma 1 dell'articolo 1.
8. Inoltre, a cadenza trimestrale (entro il: 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, 31 gennaio) di ogni anno, l'affidatario dovrà produrre all'Amministrazione:
- a) un documento di report che riassume l'insieme delle azioni realizzate e i risultati ottenuti relativamente ad ognuna delle azioni di cui lettere da a) ad e) del comma 2 dell'articolo 1 nel trimestre precedente (gennaio/marzo; aprile/giugno; luglio/settembre; ottobre/dicembre).
 - b) La documentazione di corredo ai report attestante l'effettivo svolgimento delle attività di cui lettere da a) ad e) del comma 2 dell'articolo 1 nel trimestre precedente (gennaio/marzo; aprile/giugno; luglio/settembre; ottobre/dicembre), quali ad esempio: elenco degli incontri effettuati, elenco dei player contattati, dimostrativi delle azioni di comunicazione effettuate, ecc...

Art. 3 – Durata dell'appalto

1. L'appalto ha durata a decorrere dal 4 dicembre 2017 fino al 31 dicembre 2018.

Art. 4 – Importo dell'appalto

1. L'importo del servizio posto a base di gara è definito in € 20.000,00 (Euro ventimila/00), IVA esclusa.
2. Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si evidenzia che trattandosi di servizi non soggetti a DUVRI i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero.
3. Si precisa che ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81 del 2008 l'impresa dovrà indicare nell'apposito spazio previsto nello specifico modello di offerta economica, il costo relativo alla sicurezza preventivato.

Art. 5 – Quinto d'obbligo

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà apportare variazioni alle prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo contrattuale complessivo agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.
2. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e la remunerazione, qualora l'attività sia quantificabile in ore di lavoro, sarà determinata sulla base del costo medio orario del lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, oppure, se applicabile all'operatore economico affidatario, del costo medio orario del lavoro delle cooperative del settore, con riferimento ad operatori di sesto livello, come indicato nell'ultima tabella provinciale pubblicata e in corso di validità. Qualora l'attività da eseguire non sia invece quantificabile in ore di lavoro, il corrispettivo sarà determinato in contraddittorio fra le parti.
3. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del

corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.

Art. 6 – Documenti che faranno parte del contratto

1. Faranno parte del contratto:
 - a) il presente Capitolato Speciale;
 - b) l'offerta economica dell'Operatore economico.

Art. 7 – Cessione di contratto e di credito

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016.
2. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106. comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 8 – Domicilio dell'Operatore economico e referenti

1. L'Operatore economico dovrà indicare con chiarezza il proprio domicilio al quale la Stazione Appaltante potrà inviare tutte le comunicazioni inerenti il presente appalto, nonché il proprio indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) o, in caso di mancato possesso della PEC, l'indirizzo di posta elettronica, nonché il numero di fax, ove non l'abbia già fatto in sede di procedura di affidamento.
2. L'Operatore economico deve comunicare altresì alla stazione appaltante il nominativo del Responsabile del presente appalto, il relativo riferimento telefonico ed indirizzo di posta elettronica.
3. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Responsabile individuato, l'Operatore economico medesimo deve comunicare tempestivamente il nominativo, l'indirizzo di posta elettronica ed il riferimento telefonico di un sostituto.

Art. 9 – Cauzioni e garanzie

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Operatore economico affidatario deve presentare una cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione a regola d'arte del servizio, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. stesso, pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 103, del D.Lgs. stesso in caso di ribasso superiore al 20%.
2. La cauzione definitiva dovrà essere obbligatoriamente predisposta sulla base dello Schema tipo 1.2 "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva" e allegata scheda tecnica tipo 1.2 di cui al D.M. 12.03.2004 n. 123.
3. Nel caso di consegna anticipata del servizio rispetto alla stipulazione del contratto, in deroga all'art. 2 lettera a) dello Schema Tipo 1.2 "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva", l'efficacia della cauzione definitiva deve decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto.
4. Così come previsto dall'art. 103 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 le suddette garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

5. L'Operatore economico è tenuto al reintegro della cauzione eventualmente incamerata entro 15 giorni dalla comunicazione della stazione appaltante.

Art. 10 – Obblighi dell'Operatore economico

1. L'Operatore economico è l'esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto ai servizi di cui al presente capitolato.

2. L'Operatore economico dovrà assicurare nei riguarda dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

3. È fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

ART. 11 – Responsabilità dell'Operatore economico

1. L'Operatore economico affidatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecati al Comune di Cesena o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto il Comune di Cesena da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

2. In ogni caso per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni il Comune di Cesena potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'Appaltatore o sulla garanzia fideiussoria di cui all'art. 9 del presente Capitolato.

Art. 12 – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)

1. Per quanto riguarda il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 **non** sussistendo i rischi delle interferenze in questione, non se ne ritiene necessaria la predisposizione.

2. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Art. 13 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la sottoscrizione del contratto, da effettuarsi con modalità e le tempistiche di cui all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

2. L'avvio all'esecuzione del contratto potrà essere effettuata, in via d'urgenza, anche prima della sottoscrizione del relativo contratto, mediante apposito verbale e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

3. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora non vi adempia la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Art. 14 – Corrispettivo e Modalità di pagamento

1. Il corrispettivo complessivo che la stazione appaltante pagherà all'operatore economico sarà determinato sulla base dell'offerta presentata in sede di manifestazione di interesse.

2. Il pagamento dei compensi dovuti per l'esecuzione dei servizi avverrà, con le modalità previste dalla normativa, anche secondaria vigente in materia, nonché dal presente atto, come segue:

- Euro 10.000,00 (iva esclusa) al 31/12/2017;
- la quota rimanente dell'importo contrattuale suddivisa con pagamento in rate trimestrali (marzo, giugno, settembre, dicembre 2018).

3. L'operatore economico si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.

4. L'operatore economico si obbliga a presentare un rendiconto trimestrale con il dettaglio di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento. Il rendiconto deve essere verificato dal Responsabile dell'esecuzione. All'esito positivo del procedimento di verifica sarà autorizzata l'emissione della relativa fattura, che dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'esito positivo. Qualora il Responsabile dell'esecuzione lo ritenesse necessario, può richiedere all'operatore economico l'integrazione della documentazione. L'operatore economico sarà tenuto a soddisfare la richiesta del Responsabile dell'esecuzione entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

5. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".

6. L'importo netto di ciascuna fattura dovrà essere ridotto dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), ai fini della ritenuta di cui all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016.

7. Ove siano previste più fatture nel corso dell'anno contrattuale, la ritenuta può essere complessivamente effettuata, per l'intero 0,50% maturato, unicamente al momento dell'emissione dell'ultima fattura dell'anno suddetto.

8. La regolare esecuzione del servizio prestato sarà verificata con le modalità di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016. La fattura relativa all'ultimo periodo di svolgimento del servizio verrà liquidata previo rilascio del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016.

9. Ciascuna fattura emessa dall'operatore economico deve contenere il riferimento all'oggetto del contratto e al relativo CIG e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.

10. I pagamenti saranno effettuati, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, e s.m.i., entro 60 (sessanta) giorni dalla verifica del rendiconto di cui al comma 5, previa acquisizione del DURC.

11. Il rilascio di un DURC irregolare costituisce causa di inesigibilità del credito fino al definitivo accertamento dell'entità del debito contributivo. Fino a tale momento non decorreranno, pertanto, interessi moratori in favore dell'operatore economico appaltatore.

12. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, spettano agli operatori economici aggiudicatari, gli interessi moratori. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.

Art. 15 – Ritenute e Svincolo

1. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo il rilascio da parte della stazione appaltante "dell'attestazione di regolare esecuzione" (art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016), previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il sub-appaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza.

3. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dal Comune di Cesena direttamente agli enti previdenziali e assicurativi secondo le indicazioni della circolare n°3/2012 del 16/2/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'operatore economico e degli eventuali subappaltatori di cui allo specifico contratto col Comune di Cesena, esperita la procedura di legge richiesta, il Comune trattiene le somme sui pagamenti in corso di esecuzione, e qualora la situazione di ritardo immotivato permanga il Comune provvederà a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, utilizzando le somme trattenute, al momento del saldo finale.

5. Nel caso vengano contestate all'operatore economico inadempienze nell'esecuzione del servizio che abbiano comportato l'applicazione delle penali, di cui all'art. 18, per le quali sia instaurato il processo di constatazione in contraddittorio, il pagamento viene sospeso in relazione all'importo corrispondente alla penale contestate. In tali casi i termini di pagamento della quota residua ancora dovuta decorreranno dalla data di definizione del contenzioso e accertato che non sussistano penali da applicare.

Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché gli eventuali subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche ;

devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del

contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

5. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG.

6. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

- la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

7. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, informano contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

8. L'operatore economico affidatario dovrà inserire a pena di nullità nei contratti con subappaltatori e subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire al Comune la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Art. 17 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

1. La Stazione Appaltante verifica l'esatto adempimento delle prestazioni e lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato di appalto attraverso strumenti di controllo e di monitoraggio finalizzati anche al costante miglioramento delle attività espletate.

2. La Stazione Appaltante, inoltre, potrà effettuare, nei modi e nei tempi ritenuti opportuni, controlli specifici e verifiche ispettive al fine di verificare l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, la qualità delle prestazioni dovute e l'adempimento di ogni attività prevista dal presente capitolato.

3. Nell'espletamento del servizio di cui al presente capitolato l'Operatore economico affidatario sotto la propria esclusiva responsabilità sarà tenuto ad osservare e a far osservare tutte le disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione e RUP.

4. Ogni contestazione in merito all'accertamento d'inadempienze ed inosservanze che saranno riscontrate in relazione a tutti gli oneri e gli obblighi derivanti dal presente Capitolato nonché di tutte le disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione saranno contestate ai fini della irrogazione delle penalità.

Art. 18 – Penali

1. In caso di inadempienza alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Operatore economico affidatario, verranno applicate le penali di cui ai commi seguenti.

2. Per quanto attiene alla componente del servizio di cui all'art. 2, comma 1:

- a) mancata realizzazione del censimento per cause esclusivamente dipendenti dall'affidatario - penale pari ad Euro 3.000,00;
- b) parziale o difforme realizzazione del censimento per cause esclusivamente dipendenti dall'affidatario - penale pari ad Euro 1.500,00;
- c) mancata realizzazione del database per cause esclusivamente dipendenti dall'affidatario - penale pari ad Euro 2.000,00.

2. Per quanto attiene alla componente del servizio di cui all'art. 2, comma 2:

- a) mancata realizzazione degli interventi di aggregazione per cause esclusivamente dipendenti dall'affidatario - penale pari ad Euro 5.000,00;
 - b) parziale o difforme realizzazione degli interventi di aggregazione per cause esclusivamente dipendenti dall'affidatario - penale pari ad Euro 2.500,00
 - c) mancato monitoraggio dei canoni di affitto (art. 2, comma 3 lett. d), penale pari ad Euro 2.000,00;
 - d) parziale monitoraggio dei canoni di affitto (art. 2, comma 3 lett. d), penale pari ad Euro 1.000,00;
4. Per quanto attiene alla componente del servizio di cui all'art. 2, comma 3:
- a) mancata realizzazione del sito internet (art. 2, comma 3, lett. b), penale pari ad Euro 3.000,00;
 - b) mancata comunicazione on-line (art. 2, comma 4, lett. b), penale pari ad Euro 200,00 per ogni mese di mancato aggiornamento del sito;
 - c) mancata realizzazione delle azioni di marketing e placement per cause esclusivamente dipendenti dall'affidatario - penale pari ad Euro 3.000,00;
5. Per quanto attiene alla componente del servizio di cui all'art. 2, comma 4 e 5:
- a) mancata esecuzione dell'attività di coordinamento tra agenzie immobiliari e tra queste e i proprietari, penale pari ad Euro 2.000,00;
 - b) ingiustificata sospensione dell'attività di coordinamento tra agenzie immobiliari e tra queste e i proprietari per un periodo superiore a venti giorni, penale pari ad Euro 500,00;
 - c) mancata attività di monitoraggio periodico: penale pari ad Euro 500,00 per ogni mese di mancata attività;
 - d) mancata realizzazione degli interventi di marketing e ricerca per cause esclusivamente dipendenti dall'affidatario - penale pari ad Euro 3.000,00.
6. Per quanto attiene a ulteriori adempimenti previsti all'art. 2, comma 8:
- a) per ogni mancato invio dei documenti di report trimestrale: 250 Euro;
 - b) per ogni giorno di ritardo nella consegna dei documenti di report rispetto alla scadenza indicata: 25 Euro.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente comma 1 verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
8. L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
9. Per ottenere il pagamento delle penali, la stazione appaltante può rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti della Operatore economico affidatario in sede di verifica e conseguente di liquidazione, o sulla cauzione prestata la quale, eccezion fatta ovviamente per il caso di risoluzione del contratto, dovrà essere immediatamente integrata.
10. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
11. Resta salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni, che dal ritardo dell'appaltatore dovessero derivare.

Art. 19 - Subappalto

1. Ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la quota subappaltabile non può essere superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

2. Ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

3. Ai sensi dell'art. 105 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

4. Ogni eventuale subappalto deve essere preliminarmente autorizzato dalla stazione appaltante nel rispetto dei presupposti, delle prescrizioni e delle procedure di cui alla vigente normativa in materia, in particolare dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso dallo Sportello Unico Previdenziale.

5. Ai sensi dell'art. 105 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 la richiesta di autorizzazione al subappalto deve essere presentata, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, corredata dalle dichiarazioni di Legge e da copia del contratto di subappalto che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, compresa l'indicazione espressa dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera relativi all'esecuzione della prestazione oggetto di subappalto.

6. Ai sensi dell'art. 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente capitolato. Le componenti dei prezzi del contratto di subappalto relative ai costi della sicurezza e ai costi della manodopera non sono soggette a ribasso rispetto alle corrispondenti componenti dei prezzi subappalto relative ai costi della sicurezza e ai costi della manodopera del contratto d'appalto. La stazione appaltante verifica l'effettiva applicazione delle presenti disposizioni nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto.

7. Ai sensi dell'art. 105 comma 20 del D.Lgs. 50/2016, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.

Art. 20 - Pagamenti subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

2. L'Operatore economico affidatario dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa affidataria corrisposti al subappaltatore.

3. Qualora l'Operatore economico affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del

subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Operatore economico affidataria medesima, senza che la stessa possa eccepire il ritardo dei pagamenti medesimi.

Art. 21 - Sospensione e ripresa del contratto.

Le sospensioni del servizio potranno essere ordinate dalla stazione appaltante nei casi e con le modalità previste dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e non daranno diritto a risarcimento alcuno a favore dell'Operatore economico.

Art. 22 – Modifiche e Varianti

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5 in materia di aumento delle prestazioni sino al quinto del corrispettivo di cui all'art. 4, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà richiedere all'Operatore economico affidatario modifiche e variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni nei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 106, del D.Lgs. 50/2016,

2. La Stazione Appaltante, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere le modifiche, in aumento o in diminuzione, che si rendessero necessarie in ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, fino alla concorrenza dei limiti di cui all'articolo stesso.

3. Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che saranno indicate dalla Stazione Appaltante purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Operatore economico se non è stata approvata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

5. Per le varianti di cui sopra sarà sottoscritto apposito atto di sottomissione (entro il limite del 1/5 dell'importo contrattuale) o atto aggiuntivo al contratto principale (oltre il limite del 1/5), che dovrà in tale caso essere approvato con apposito provvedimento da parte della stazione appaltante.

Art. 23 – Prestazioni non previste

1. Se nel corso dell'esecuzione del contratto si rendessero necessarie prestazioni non previste di cui al comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, si procederà, in contraddittorio con l'Operatore economico affidatario, alla determinazione dei nuovi prezzi da formalizzare con relativi verbali, sottoscritti dalle parti e approvati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 24 - Certificato di pagamento

1. La stazione appaltante effettua periodicamente i necessari accertamenti sulla conformità nell'esecuzione del servizio e rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione delle fatture dell'appaltatore, con le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 102 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 25 – Certificato di regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante provvederà all'emissione

dell'attestazione di regolare esecuzione, in luogo del certificato di verifica di conformità.

2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ultimazione dell'esecuzione.

3. Successivamente all'emissione dell'Attestazione di regolare esecuzione si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione definitiva.

Art. 26 - Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante provvederà alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità previste dall'articolo 108 del D.Lgs. 163/2006.

2. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, con la quale il Comune di Cesena formula la contestazione degli addebiti all'Operatore economico, assegnando un termine non inferiore a n. 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione delle prestazioni;
- b) inadempimento alle disposizioni del Comune di Cesena riguardo ai tempi di esecuzione o modalità di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, nell'esecuzione delle prestazioni;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sui lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione o sostanziale inattività del servizio per più di tre mesi, anche non consecutivi, da parte dell'Operatore economico senza giustificato motivo;
- f) superamento del limite di cinque penali comminate per i motivi di cui all'art. 18, commi;
- g) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme regolanti il subappalto;
- h) grave non rispondenza delle prestazioni effettuate alle specifiche dell'offerta presentata in sede di gara e del contratto;
- i) mancata reintegrazione del deposito cauzionale, ove richiesto, ai sensi dell'art. 9 "Cauzioni e garanzie";
- j) nel caso siano comminate penali per un valore complessivo superiore al 10% dell'importo del contratto;
- k) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 16, "Tracciabilità dei pagamenti", del presente Capitolato speciale;
- l) nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive.

3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni. ovvero scaduto il termine senza che l'Operatore economico abbia risposto, il Comune di Cesena dispone la risoluzione del contratto.

4. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'operatore economico dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

5. In caso di risoluzione il Comune di Cesena provvederà altresì all'escussione della cauzione prestata.

6. Saranno poste a carico dell'operatore economico inadempiente o fallita le nuove spese di gara e di pubblicità e ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato.

7. L'operatore economico affidatario dichiara di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e dal Codice di comportamento aziendale, approvato dal Comune di Cesena, può costituire causa di risoluzione del contratto e prende atto che i codici, pubblicati come per

legge, sono altresì resi disponibili sul sito del Comune, Profilo del Committente.

Art. 27 - Recesso da parte della stazione appaltante

1. Fatta salva la normativa sul recesso di cui all'art. 1 comma 13 della Legge n. 135 del 7/8/2012, la Stazione appaltante ha il diritto di recedere, in qualunque tempo, dal contratto previo pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

3. Per le modalità di esercizio del diritto di recesso saranno seguite le procedure previste dall'art. 109 del D.Lgs. 163/2006, per quanto compatibili con le prestazioni oggetto del presente capitolato.

Art. 28 - Definizione delle controversie

1. Tutte le controversie relative al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, che non si sia potuto risolvere bonariamente, saranno devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

2. Il foro competente sarà unicamente quello di Forlì, ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 29 - Spese contrattuali, imposte, tasse a carico dell' Operatore economico

1. Sono a carico dell' Operatore economico, senza diritto di rivalsa, le spese, le imposte, i diritti di segreteria, le tasse e ogni altro onere relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. A carico dell' Operatore economico restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente gravano sul servizio oggetto dell'appalto. comprese le eventuali commissioni per bonifici bancari quale terzo creditore.

3. Tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono IVA esclusa.

Art. 30 - Riservatezza

1. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 il Legale Rappresentante dell'Operatore economico affidatario è nominato responsabile del trattamento dei dati personali utilizzati per le attività di cui al presente Capitolato, e avrà il compito di identificare e nominare gli operatori incaricati di trattamento ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003 e di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare.

2. L'Appaltatore si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto.

3. Le notizie relative all'attività della stazione appaltante, comunque venute a conoscenza del personale dell'Appaltatore e/o dal medesimo incaricato in relazione all'esecuzione del contratto, e le informazioni che transitano attraverso le apparecchiature di rilevazione, elaborazione, trasferimento, archiviazione dati, non debbono in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate da parte dell'Appaltatore o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato.

4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, nonché dei

propri eventuali subappaltatori, degli obblighi di segretezza sopra descritti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alla stazione appaltante.